



# **Comune di Villamiroglio**

## **Piano Regolatore Generale Comunale**

Approvato con D.G.R. del 23 dicembre 1991, n. 69-11850

### **Variante Strutturale n. 1**

(art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i. introdotto con art. 34 L.R. 3/2013)

#### **PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE**

Adeguamento P.R.G.C. vigente ai disposti P.A.I.

#### **NORME DI ATTUAZIONE**

**Il Responsabile del Procedimento** .....

**Il Progettista** .....

**Il Sindaco** .....

**Adottata con Delibera C.C. n. .... del .....**

**Approvata con Delibera C.C. n. .... del .....**

**Il Segretario Generale** .....

**Villamiroglio, 22 luglio 2013** .....

## ARTICOLO UNICO

Le norme di attuazione del P.R.G.C., approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 1991, n.69-11850 e successive varianti n. 1, 2, e 3 sono modificate come segue:

**1 All'art. 1 comma secondo** prima delle parole "...art.31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 ..." sono aggiunte le parole "... art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (ex .."

**2 All'art. 2:**

- **comma primo** le parole "... concessione od autorizzazione del Sindaco..." sono sostituite con "... idoneo titolo edilizio ..." e le parole "...della L.R. 5/12/1977 n.56 ..." sono sostituite con "... del D.P.R. 380/2001 ..."
- **comma secondo** dopo la parola "... intervento..." è aggiunto "... diretto ..." e le parole "... la concessione è soggetta..." sono sostituite con "... il rilascio di idoneo titolo edilizio è soggetto ..."

**3 All'art. 6:**

- **il titolo** è interamente sostituito con "ADEMPIMENTI INERENTI ALLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE DEL TERRITORIO E RELATIVE PROCEDURE"
- **comma primo** le parole "... al Sindaco ..." sono sostituite con "... il permesso di costruire ovvero segnalare, denunciare o comunicare all'Autorità comunale l'inizio dei lavori o dell'attività..." e le parole "... 48-49-50 della L.R. 5/12/1977 n.56 ..." sono sostituite con "... 6,10,e 22 del D.P.R. 6/06/2001 n.380 ..." e dopo le parole "... D.M. 11/03/1988." è aggiunto "... e del D.M. 14.01.2008." Inoltre sono soppressi i termini "... la concessione o l'autorizzazione...".
- **i commi 2° e 3°** sono interamente soppressi
- **ultimo comma** le parole "La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata ...." sono sostituite con "La domanda del permesso di costruire ovvero la denuncia di inizio attività ove prevista (D.I.A.), la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e la comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), devono essere corredate..."

**4 All'art. 8:**

- **i commi 10 e 11** relativi alle fasce di rispetto di fiumi, torrenti canali ecc sono interamente sostituiti con i seguenti:  
"Il P.R.G.C., ai sensi dell'art.29 della L.R. 56/77 e dell'art.96 lett.f del R.D. 523/1904 individua le seguenti fasce di rispetto di inedificabilità assoluta:
  - a. corsi d'acqua pubblici (rio Marca/Giolitti e rio Liberata): coincide con la fascia che definisce i processi idrogeologici areali di grado molto elevato EeA ed inseriti in classe IIIA il cui perimetro definisce l'area di inedificabilità. Valgono inoltre le disposizioni dell'art.96 lett.f) del R.D. 523/1904 che prescrive una fascia di rispetto di m. 10,00 da ambo le sponde per scavi e costruzioni e m. 4,00 da ambo le sponde per piantagioni e movimenti di terreno.
  - b. corsi d'acqua nei quali è indicato un dissesto lineare di grado molto elevato EeL e grado elevato EbL: m. 15,00 da ambo le sponde.

- c. corsi d'acqua minori in cui non si rilevano dissesti areali non individuati da ambiti morfologici specifici o da dissesti di tipo lineare, è definita una fascia di rispetto di m. 10,00 da ambo le sponde.

Fatte salve le disposizioni relative ai lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto ai sensi degli artt. 133 e seguenti del R.D. 368/1904 e degli art. 96 e seguenti del R.D. 523/1904. nonché alla necessità di rilascio del permesso amministrativo ai sensi dell'art. 132 del R.D. 368/1904 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 per quanto riguarda le opere ammesse, e fatte salve inoltre le N.d.A. del P.A.I. e le norme e prescrizioni più restrittive, specificatamente indicate per ciascuna classe di cui al successivo art.18 delle presenti N.d.A., nelle fasce di rispetto sopra definite, sono ammessi unicamente gli interventi di recupero e conservazione del patrimonio edilizio esistente, con divieto di realizzare nuove costruzioni a qualunque uso destinate (comprese pertinenze che siano funzionalmente connesse di servizio esclusivo agli edifici principali esistenti, quali centraline termiche, box, locali deposito, ecc.).

Sono inoltre ammesse le destinazioni elencate all'art. 27 comma 3 e art. 29 comma 3 della L.R. 56/77 e s.m.i. (percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura e delle coltivazioni agricole, ove occorra, parcheggi pubblici nonché attrezzature sportive collegate con i corsi d'acqua principali) oltre alle opere di consolidamento e di sistemazione idrogeologica.”

- **quart'ultimo comma** le parole “... sono soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 21/9/1984.” sono sostituite con “...nonchè le zone gravate da usi civici sono soggetti/e a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.”

**5. All'art.10 ultimo comma** è interamente soppresso.

- 6. All'art.13 comma terzo** prima delle parole “...art.31 legge 5/08/1978 n. 457 ...” sono aggiunte le parole “.... art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (ex ..”

**7 All'art.16:**

- **comma 4°** prima delle parole “...art.31 legge 5/08/1978 n. 457 ...” sono aggiunte le parole “.... art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (ex ..”
- **comma 13°** la parola “La concessione....” è sostituita con “Il titolo abilitativo edilizio ...”
- **comma 16°** il termine “...concessione edilizia” è sostituito con “...idoneo titolo abilitativo...”
- **comma 17°** è interamente sostituito con il seguente:  
“Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per la edificazione delle residenze rurali:  
a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;  
b) i proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;  
c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), della L.R. 56/77 e s.m.i. che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.”
- **comma 18°** il termine “Il rilascio della concessione...” è sostituito con “L'efficacia del titolo abilitativo edilizio ...”
- **comma 20°** il termine “...ad autorizzazione ...” è sostituito con “...a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)...”

- **comma 22°** prima delle parole "...art.3 della L. 28/1/77 n.10, ..." sono aggiunte le parole "... art.16 del D.P.R. 380/2001 (ex ..)" e i termini "concessione singola" sono sostituiti con "...permesso di costruire, ovvero a denuncia di inizio attività ove previsto,..."
- **comma 23°** le parole "...concessione convenzionata ed onerosa ..." sono sostituite con "... permesso di costruire convenzionato ed oneroso..."
- **comma 25°** (ultimo comma) è interamente soppresso

**8 All'art.17 comma 2° e 3°** sono interamente sostituiti con il seguente:

"Gli interventi e le attività ammesse sono subordinate a preventiva autorizzazione ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n.45 e s.m.i. e Circolare N.4/A MD del 3/4/2012".

**9 All'art.18** è interamente sostituito con il seguente:

"Ai sensi e per gli effetti della legge 183/1989, dell'art. 9 bis e dell'art. 12 comma 2° punto 2) della L.R. 56/77, il piano, attraverso le proprie disposizioni persegue l'obiettivo di garantire al territorio comunale un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico. In particolare individua le zone ove, per le condizioni di rischio di calamità naturali, si rende opportuno sottoporre la attività edilizia a speciali norme urbanistico-edilizie.

A tal fine le tavole di piano denominate "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del P.R.G.C., individuano "aree omogenee" del territorio comunale distinte in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica come definite dalla circolare P.G.R. del 8 maggio 1996 n.7/LAP.

Gli interventi in ciascuna "area omogenea" dovranno rispettare, oltre tutte le condizioni già indicate nei precedenti artt. 12, 13, 14, 15 e 16 delle presenti norme, le indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (in seguito indicato come P.A.I.) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Nelle aree in dissesto idraulico e idrogeologico (Fa, Fq, EeA, EbA, EeL, EeL), cartografate nelle tavole di piano "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi indicati nell'art.9 delle N.d.A. del P.A.I. Ai sensi dell' art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I. il soggetto attuatore gli interventi edilizi è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Nelle aree soggette a pericolosità geologica elevata, le opere pubbliche o di interesse pubblico possono essere realizzate nel rispetto dell'art. 31 della L.R. 56/77.

Ai sensi del punto 3.10 della circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 maggio 1996, n.7/LAP, su tutto il territorio comunale:

- a) è fatto divieto assoluto di intubamento dei corsi d'acqua, demaniali o non e di fossati naturali, anche se effimeri, senza possibilità di deroga, fatta eccezione per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per gli attraversamenti dei passi carrai e della viabilità;
- b) tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non devono essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma e sezione, subire restringimenti d'alveo e rettifiche del loro naturale percorso o subire occlusioni parziali con riporti vari; è fatto divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d'acqua intubati;

- c) dove è previsto il ricorso all'innalzamento artificiale del piano campagna al fine di evitare possibili allagamenti, deve essere accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso di fenomeni di piena, tali da provocare danni nelle aree adiacenti;
- d) non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- e) nel caso dei corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi;
- f) per ogni tipo di intervento, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, che interferisca direttamente con un tratto di corso d'acqua intubato preesistente o in caso di rifacimenti di tratti intubati di rii, fossi, e corsi d'acqua si dovrà prevedere, salvo motivati e insormontabili ostacoli tecnici, il ripristino del deflusso a cielo aperto, utilizzando ove possibile tecniche di ingegneria naturalistica;

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- 1) si ricordano le prescrizioni del D.M. 11/3/1988 e del D.M. 14/01/2008 evidenziando l'obbligatorietà di tali norme da applicarsi a tutte le opere pubbliche e private. In particolare è necessario che gli interventi di progetto riguardanti scavi, opere di fondazione e di sostegno siano verificati, sulla base di una specifica indagine geologica e geotecnica.
- 2) La relazione geotecnica dovrà contenere l'illustrazione del programma di indagine con caratterizzazione geognostica del sottosuolo in relazione alle finalità da raggiungere in funzione dell'importanza del progetto; la relazione dovrà essere corredata da una planimetria con le ubicazioni delle indagini, sia quelle appositamente effettuate che eventualmente quelle di carattere storico e di esperienza locale, dalla documentazione sulle indagini in sito e in laboratorio, dal profilo litologico e stratigrafico del sottosuolo, con localizzazione della falda idrica.
- 3) Per gli interventi edificatori su pendio, oltre ai punti 1 e 2 dovranno essere predisposti specifici elaborati di verifica attestanti che la realizzazione delle opere siano realizzate senza apportare pregiudizio alla stabilità generale dell'area ed al suo contorno nonché la predisposizione di presidi idraulici circa l'allontanamento delle acque meteoriche e l'ubicazione dei punti di recapito.
- 4) Nelle aree collinari sprovviste di pubblica fognatura, la dove queste acconsentite, in aggiunta alla normale procedura autorizzativa prevista dalla normativa di riferimento è necessario acquisire documentazione tecnica che attesti la compatibilità dell'intervento di smaltimento con il mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica del sito, ovvero proponendo soluzioni progettuali per renderla idonea.
- 5) Nelle aree collinari, qualora siano necessari sbancamenti artificiali delle scarpate e riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità del pendio. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di scavi legati a qualsiasi tipo di opera sia pubblica che privata. La realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità generale condotto secondo i disposti del D.M. 14/01/2008 che definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno.

Fermo restando quanto sopra stabilito, a specificazione di dette norme, nelle diverse aree omogenee sono consentiti gli interventi di seguito elencati.

**CLASSE II:** porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate mediante l'adozione di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14/01/2008, realizzabili esclusivamente a livello di progetto esecutivo della singola opera, del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo. Sono inseriti in tale classe l'ambito collinare urbanizzato ed i rilievi ad acclività media e privi di segni di processi morfodinamici in atto.

In tali aree l'utilizzazione edilizia ed urbanistica è subordinata al rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008 e all'esecuzione di progetti, riferiti al singolo lotto edificatorio, che tengano conto dell'eventuale necessità di opere di sistemazione dei terreni atte a determinare requisiti di sicurezza proprie e nei riguardi anche del contesto limitrofo.

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno essere condotte tenendo conto delle caratteristiche fisico meccaniche dei terreni, di stabilità dei pendii, del profilo della superficie topografica, dei manufatti circostanti, dei drenaggi e dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee. In particolare:

- 1) interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione tipo a) e b), dovranno prevedere la verifica strutturale attestante l'idoneità delle fondazioni;
- 2) interventi comportanti nuove costruzioni (compresi ampliamenti) dovranno essere corredati da apposita relazione geologica e geotecnica, ai sensi delle sopraindicate prescrizioni di carattere generale, redatte nel rispetto delle indicazioni del D.M. 14.01.2008, che proponga opportuni sistemi di protezione e stabilizzazione dei pendii nel caso di movimenti di terra (sbancamenti, scavi, rilevati, riporti, ecc.);
- 3) gli interventi edilizi dovranno prevedere l'adozione di opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ricadenti all'interno del lotto nel rispetto del reticolo idrografico esistente;

**CLASSE IIIa:** porzioni di territorio inedificate, non idonee a nuovi insediamenti per presenza di elementi di pericolosità geologica (dissesti idrogeologici) o sensibili sotto l'aspetto geologicoambientale (esposizione dei versanti, acclività). In ambito collinare appartengono a detta classe le aree interessate dalle frane quiescenti o attive, i versanti potenzialmente dissestabili e ad elevata acclività, versanti ad elevata boscosità in cui la copertura forestale assolve a funzione di difesa del suolo e di salubrità ambientale. In ambito di pianura sono inclusi in classe IIIa i settori di competenza morfologica del reticolato idrografico dei rii Marca e della Liberata.

In tutte le aree ricadenti in classe IIIa non sono consentiti interventi pubblici privati che non siano mera manutenzione del patrimonio urbanistico esistente. Sono viceversa ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente nel tratto di fondovalle, delle strade sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad esse connesse, dei sentieri, dei manufatti di deposito attrezzi agricoli o ampliamento parziale degli stessi, quando questi sono esclusivamente finalizzati al miglioramento delle attività agricola, nonché le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili e gli interventi di manutenzione e di miglioramento della efficienza del serbatoio dell'acquedotto e della rete di distribuzione idrica ad esso connesso. Con specifico riferimento agli edifici sparsi ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4

comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996, è possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa, fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico. Gli interventi urbanistici sopra indicati sono subordinati alla esecuzione di indagini geologiche, geognostiche ed idrauliche di fattibilità atte a stimare il grado di mitigazione del rischio e fornire le prescrizioni tecniche operative con riferimento anche agli apporti idrici provenienti dai rilievi collinari in destra idrografica.

Nelle aree in dissesto idraulico e idrogeologico (Fa, Fq, Ee<sub>A</sub>, Eb<sub>A</sub>, Ee<sub>L</sub>, Eb<sub>L</sub>), cartografate nelle tavole di piano "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica", sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi indicati nell'art.9 delle N.d.A. del P.A.I. Ai sensi dell' 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I. il soggetto attuatore gli interventi edilizi è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

CLASSE IIIb1: porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da:

- a) istituire provvedimenti cautelari di sospensione dell'edificabilità in attesa di meglio definire ed affinare il quadro conoscitivo con indagini e monitoraggio geognostico dei movimenti superficiali e profondi non proponibile nella fase di verifica PAI degli strumento urbanistici comunali;
- b) imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Ricadono in detta classe, per la fraz. Vallegiolitti, l'area urbanizzata posta in destra del rio Curto a monte dell'attraversamento della SP per S. Antonio, l'area edificata posta in adiacenza al tratto intubato di un rio minore. Gli edifici di località Molino in sinistra e destra del rio Marca e parte di C.na Ventolina per il rio di Santa Liberata e il manufatto storico della Chiesa di S. Liberata.

Per l'abitato di Villamiroglio le Case Parasacco e parte di Ca d'Oddone interferenti con frane perimetrate nell'inventario IFFI e l'abitato di Rairolo.

In assenza di indagini finalizzate all'ampliamento del quadro conoscitivo del dissesto, o in assenza di interventi di riassetto idrogeologico ed idraulico, in tali porzioni di territorio sono consentite solamente trasformazioni che non aumentino il carico antropico (opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione). Per il solo patrimonio edilizio esistente residenziale o assimilabile ad esso, è ammesso un aumento del carico antropico legato a interventi di ristrutturazione, recupero funzionale, anche con cambiamento d'uso con modesti incrementi volumetrici, realizzazione di pertinenze agli edifici esistenti quali parcheggi a raso, box-autorimesse e semplici manufatti per deposito e ricovero attrezzi agricoli. Sono consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'espletamento delle

indagini per il potenziamento del quadro conoscitivo del dissesto, qualora esaustive, o degli interventi mirati al riassetto e alla mitigazione della pericolosità ai sensi del punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare 7/LAP, previo verifica dell'avvenuta minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica futura delle aree interessate.

Possono concorrere alla realizzazione degli interventi di riassetto pubblico anche soggetti privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'ente pubblico. Sono ammesse le opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e difesa del suolo, di manutenzione e miglioramento della rete di canalizzazione irrigua esistente nel tratto di fondovalle, delle strade sia pubbliche che private e delle opere di contenimento ad esse connesse, dei sentieri, dei manufatti di deposito attrezzi agricoli o ampliamento parziale degli stessi, quando questi sono esclusivamente finalizzati al miglioramento delle attività agricola, nonché le opere di interesse pubblico o a finalità pubblica non altrimenti localizzabili e gli interventi di manutenzione e di miglioramento della rete e servizi acquedottistici.

Con specifico riferimento agli edifici ad uso agricolo ivi presenti, sulla base del punto 6.2, 4 comma della Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999 alla Circolare P.G.R. 7/LAP del maggio 1996, è possibile un modesto incremento edilizio, anche come nuova costruzione ad uso residenza o per attività agricola, connessi in senso stretto alla conduzione aziendale, se non diversamente collocabile in aree a minore pericolosità nell'ambito della azienda stessa, fermo restando l'impossibilità di realizzare tali nuove costruzioni in areali soggetti a dissesto idrogeologico. Gli interventi urbanistici ammessi ai soli fini agricoli sono subordinati alla esecuzione di indagini geologiche ed idrauliche di fattibilità atte a stimare il grado di rischio idrogeologico ed idraulico e se le condizioni di pericolosità li consentono.

**CLASSE IIIb2:** ricade in detta classe l'area edifica perimetrata in frana dall'inventario dei fenomeni franosi IFFI in fraz. Vallegioliti di Case Brusa e per la quale i dati di monitoraggio radar satellitare, esteso al periodo 1991-2001 non indicano deformazioni del suolo significativi rispetto alle aree adiacenti stabili.

Area ad edificabilità condizionata all'avvio di una campagna di indagini geognostiche e di monitoraggio dei movimenti del sottosuolo mediante l'installazione di inclinometri da inserire nella rete regionale di controllo dell'ARPA.

Sino all'avvio della campagna di monitoraggio, per il solo patrimonio edilizio esistente residenziale o assimilabile ad esso, è ammesso un aumento del carico antropico legato a interventi di ristrutturazione, recupero funzionale, anche con cambiamento d'uso con modesti incrementi volumetrici, realizzazione di pertinenze agli edifici esistenti quali parcheggi a raso, box-autorimesse e semplici manufatti per deposito e ricovero attrezzi agricoli. Sono consentiti gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza del lavoro ad esigenze delle attività e degli usi in atto e quanto previsto per le attività agricole dalla Circolare Regionale 7/LAP.”